

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 3

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma primo, sostituire le parole: " del territorio" con le seguenti:"della circoscrizione territoriale portuale,"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 3

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma primo, sopprimere le parole: "territoriale e"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 3

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi quinto, sesto, settimo e ottavo

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, al settimo comma, dopo le parole: " con proprio decreto," sono aggiunte le seguenti: " adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, al comma ottavo, dopo le parole: " su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono aggiunte le seguenti: " adottato d'intesa con la Conferenza Unificata"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, al comma nono, dopo le parole: " previo parere della" sono aggiunte le seguenti: " Conferenza Unificata e"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 11

Al comma 1, capoverso Articolo 11-bis, al comma primo, le parole: " Le Autorità Portuali, d'intesa con le Regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni, d'intesa con i Comuni interessati,"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 15

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a)al comma 2, dopo le parole: *"lavoro temporaneo"* sono inserite le seguenti: *"la fornitura di lavoro temporaneo, da parte dell'impresa di cui al presente articolo, può comportare la somministrazione di mezzi e attrezzature al committente di cui agli articoli 16 e 18."*;

b)al comma 6:

1) premettere le seguenti parole: *"Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni e nei servizi portuali, solo"*

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *"Per le citate imprese e agenzie, la quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è determinata con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo"*;

c) al comma 15 dopo la lettera "a)" aggiungere la seguente:

"a-bis)" dopo la parola *"ai lavoratori"* sono soppresse le parole: *"addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo"*;

FILIPPI Marco

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al comma 8, lettera c), dopo le parole “*dell’ autorità portuale*” e prima delle parole “*per il rispetto degli obblighi*”, inserire le seguenti: “*o, ove non istituita, l’Autorità competente,*”

FILIPPI Marco

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al comma 11, dopo le parole “*nel ciclo operativo*” e prima delle parole “*ovvero lo svolgimento*”, inserire le seguenti “*non coincidente con le operazioni di sbarco/imbarco*”

FILIPPI Marco

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, capoverso Articolo 5-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "1-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali, relativamente all'intera area a mare, è stato redatto il progetto preliminare di bonifica regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ciascun sito di interesse nazionale, sono da intendersi restituite agli usi legittimi.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, capoverso Articolo 5-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "1-bis. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede alla verifica superficiale del fondale dragato, limitatamente agli analiti che superavano i valori di intervento rilevati all'atto della caratterizzazione effettuata ai sensi del presente decreto. La verifica del fondale dragato è effettuata prelevando campioni di sedimenti limitatamente ai primi 50 cm e limitatamente ai punti di posizionamento delle stazioni di campionamento utilizzate all'atto della caratterizzazione, nelle quali gli analiti superavano i valori di intervento. Qualora nei sedimenti vengano riscontrati analiti al di sopra dei valori di intervento deve essere avviata la procedura di bonifica secondo la normativa vigente. In caso contrario le aree interessate sono restituite agli usi legittimi."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, capoverso Articolo 5-bis, al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: "e spessore maggiore o uguale a 1 m."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, al comma ottavo, lettera a), numero a3), dopo le parole: "(TEU)" aggiungere le seguenti: "I porti nei quali oltre il 75 per cento dei contenitori sono trasbordati da una nave all'altra sono definiti " porti di transhipment ".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 15

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei porti in cui, alla data del 31 Dicembre 2009, non sia stata ancora bandita la procedura di gara per l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, previo accordo nazionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto nazionale, può promuovere l'agenzia di cui al comma 5 anche in assenza del preventivo esperimento della procedura di gara. Le condizioni per l'esercizio della potestà di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sentiti il Ministero degli Interni ed il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, i quali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della bozza di decreto. Decorso il predetto termine, il parere viene ritenuto positivo."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

" 4-bis. Nell'ipotesi in cui le aree demaniali e le banchine di cui trattasi siano state occupate da un'impresa concessionaria, il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica dovrà prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati e non ancora totalmente ammortizzati al momento di scadenza della concessione. Potrà essere altresì previsto un indennizzo commisurato all'avviamento trasferito all'impresa subentrante nella concessione, da calcolarsi sulla base della media degli utili realizzati dalla precedente impresa concessionaria nel triennio antecedente alla scadenza, qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. In tal caso, non si applica l'art. 37, secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono prestabiliti dall'autorità portuale medesima con proprio regolamento.

4-ter. L'Autorità Portuale può concedere ad un Terminal di espandersi, attraverso una procedura trasparente ed opponibile, quando quando l'area di espansione sia contigua al terminal esistente e non possa avere autonoma funzione portuale ed economica. A questo proposito l'Autorità Portuale definirà preventivamente nel Piano Operativo Triennale i confini che indicano quando un'area possa essere considerata un terminal autosufficiente particolarmente nel caso di nuove infrastrutture o riempimenti. L'Autorità Portuale potrà realizzare una preselezione per verificare le intenzioni di operatori eventualmente interessati declinando le condizioni substandard. Al termine se la proposta del concessionario più vicino potrà essere considerata la più favorevole si potrà assentire la concessione senza nessuna forma di gara."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità marittima ed autorità portuale è improntata ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) l'autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge. Essa è responsabile delle attività di vigilanza, controllo e sicurezza sulle attività svolte nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, ai sensi della normativa vigente. L'autorità portuale ha poteri regolamentari e di ordinanza nelle materie di competenza.

b) l'autorità marittima è responsabile delle attività di vigilanza, controllo e sicurezza della navigazione ai sensi della normativa vigente, anche in ambito portuale, nonché, d'intesa con l'autorità portuale, dell'adozione delle misure di sicurezza e di prevenzione contro il terrorismo; essa assicura l'applicazione delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall'autorità portuale. Nello svolgimento delle suddette attività, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria, appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, svolgono funzioni di polizia giudiziaria, con riguardo anche ai reati comuni commessi nell'ambito portuale.”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 3

Al comma 1, capoverso Articolo 5, sostituire il comma 16 con il seguente:

"16. Nell'ambito portuale l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è legittimata dall'attestazione di conformità al Piano Regolatore portuale vigente da parte del Responsabile unico del procedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 127, comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2006. La valutazione di impatto ambientale sull'opera, ove prevista, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire il capoverso Articolo 5-bis, con il seguente:

"Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di dragaggio)

1. I progetti di dragaggio di acque interne, di transizione, portuali e marino costiere sono predisposti dalle Autorità Portuali ovvero dagli altri soggetti competenti in modo da contenere al minimo i rischi in ambiente acquatico, in particolare riducendo la risospensione del materiale dragato. I sedimenti da dragare sono sottoposti agli accertamenti analitici effettuati nel sito in base alle disposizioni fissate con decreti in vigore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto di dragaggio, con esclusione di quelli finalizzati a mantenere o ripristinare alla profondità normale e stabilita, i fondali del porto od a portare alla stessa profondità porzioni di esso, è approvato dai diversi organi competenti, per valore dell'intervento, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti analitici eseguiti sui sedimenti da dragare superino i valori di qualità sito specifici fissati sulla base dei piani di gestione dei singoli corpi idrici, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152,. Nel caso in cui i dragaggi interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essi relativo è presentato dall'ente competente, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva.

2. Il decreto della Regione competente ovvero, nel caso di attività che ricadono in tutto o in parte all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, produce gli effetti previsti rispettivamente dal comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152, e dal comma 6 dell'articolo 252 del decreto citato nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. Nel caso di progetti presentati da Autorità portuali, l'approvazione avviene d'intesa col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le procedure previste al presente comma sono assolte entro il termine di 30 giorni.

3. Il progetto di dragaggio deve essere basato su tecniche idonee ad evitare che le attività in esso contenute possano pregiudicare la futura bonifica del sito. Il progetto di dragaggio, qualora necessario, comprende:

- a)* la rappresentazione dello stato di fatto e dei risultati attesi con l'intervento;
- b)* i sistemi di dragaggio;
- c)* i presidi per ridurre al minimo i rischi nei confronti dell'ambiente acquatico;
- d)* il monitoraggio delle attività di dragaggio;
- e)* il trattamento di separazione granulometrica;
- f)* il trattamento dei sedimenti in funzione del recupero;
- g)* il trattamento dei sedimenti in funzione del refluento in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento;
- h)* il trattamento delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei sedimenti di cui ai precedenti punti 6 e 7;
- i)* il deposito temporaneo;
- j)* i siti di destinazione;

1. in caso di siti di recupero;
2. in caso di refluito in casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento;
3. in caso di gestione a terra.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono. In particolare, quelli derivanti da acque interne possono essere utilizzati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, per l'esecuzione di terrapieni e arginature, per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata. I sedimenti derivanti dagli altri corpi idrici possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili ovvero impiegati per formare terreni costieri. L'autorizzazione è di competenza della Regione territorialmente competente. Nel caso in cui tali attività interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale l'autorizzazione è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto di dragaggio di cui al precedente comma 2.

5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici che presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione e della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, livelli di contaminazione non superiori a quelli fissati come obiettivo di qualità dai piani di gestione dei corpi idrici dai quali provengono, per il refluito in acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere, nonché, in caso di utilizzo a terra, non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, in funzione della destinazione d'uso e risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al DM 5 febbraio 1998, possono essere destinati a recupero. La citata destinazione dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al precedente comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione al recupero dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo e le condizioni di rimpiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali.

6. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica ossia provenienti da attuazione di progetti di dragaggio ai sensi della presente legge e di bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluito all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento. Le casse di colmata, vasche di raccolta e le strutture di contenimento devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a uno strato di materiale caratterizzato con: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s o spessore maggiore o uguale a 1 m o comunque tale da assicurare adeguate garanzie di tenuta idraulica e di stabilità. Nel caso in cui al termine delle attività di refluito i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere attivata la procedura di bonifica sulla base della normativa in vigore dell'area derivante dall'attività di refluito in relazione alla destinazione d'uso. La copertura delle vasche di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento può essere realizzata mediante recupero di

materiali provenienti da aree di colmata ovvero materiali di demolizione di infrastrutture portuali nonché altri materiali di recupero idonei alla funzione purché le caratteristiche chimiche dei materiali suddetti non superino i valori limite della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e rispettino il test di cessione sull'eluato di cui al DM 5 febbraio 1998.

7. Il progetto di dragaggio e di bonifica può prevedere la realizzazione di strutture adibite al deposito temporaneo dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici prima e dopo il trattamento per il loro recupero ovvero per la loro messa a dimora definitiva nelle casse di colmata, in vasche di raccolta, o in strutture di contenimento. Il decreto di cui al precedente comma 2 fissa il termine massimo di deposito non superiore a trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.

8. Il progetto di dragaggio e di bonifica può prevedere la realizzazione di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o di strutture di contenimento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. Il progetto è presentato dall'Autorità Portuale ovvero dall'Ente competente per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quest'ultimo valuta, nel corso del procedimento istruttorio, l'eventuale applicazione della procedura di VIA, che se ne ricorrono le condizioni può prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE. Tale procedura è comunque obbligatoria nel caso di realizzazione di strutture destinate all'utilizzo immediato con finalità portuale in variante al Piano Regolatore Portuale. Si applicano per le suddette procedure le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE. La Regione territorialmente competente autorizza il refluitamento dei materiali dragati. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera avvenga in tutto o in parte in aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essa relativo è approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

9. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, destinati ad essere refluiti all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o, comunque, di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'art. 193 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini del trasporto, le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono altresì atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.

10. Nell'eventualità di una destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica diversa da quella contemplata ai precedenti commi, si applicano le disposizioni della vigente normativa ambientale.

11. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, Capoverso, Articolo 6, primo comma, sopprimere la seguente parola: "Manfredonia"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, Capoverso, Articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. E' facoltà delle autorità portuali, previa espressa richiesta, ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità, avvalersi della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, al quinto comma, sostituire le parole:" lettere b) e" con la seguente: "lettera"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, dopo il quinto comma, inserire il seguente:

“5-bis. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b), può essere affidato dall’autorità portuale, in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, capoverso Articolo 6, sostituire il decimo comma, con il seguente:

" 10. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Autorità Portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa di detti punti franchi. E' parimenti fatta salva la vigente disciplina per gli altri punti franchi esistenti."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

<<Articolo 6-bis.

(Modifica all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 2, dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli emolumenti del presidente si applica il trattamento previdenziale e contributivo del lavoro dipendente"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, capoverso Articolo 8, sostituire il terzo comma con il seguente:

"3. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal Regolamento per la Navigazione marittimo, dal Codice della strada e nelle altre pertinenti norme vigenti, se il fatto non costituisce reato."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, capoverso Articolo 8, al comma settimo, sostituire la parola: " quattro" con la seguente: "cinque" e sopprimere la parola: "anche"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 9

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parola: " quadriennio " è sostituita dalla seguente: " quinquennio "

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, capoverso 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: “ai sensi degli articoli 16 e 18”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 - bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 10, comma 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parola: “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, capoverso Articolo 11, al secondo comma sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "cinque"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 11

Al comma 1, Articolo 11-bis, al secondo comma, le parole: “intervengono sugli” sono sostituite dalle seguenti: “possono intervenire su uno o più”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 11

Al comma 1, Articolo 11-bis, al secondo comma, sopprimere la lettera c)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "c-bis. dagli eventuali diritti o addizionali su canoni o tasse per l'espletamento di compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza. Tali diritti o addizionali costituiscono, al pari delle entrate di cui alle altre lettere del presente comma, entrate proprie delle Autorità Portuali introitate a fronte dell'espletamento di attività istituzionali;"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, sostituire il sesto comma con il seguente:

"6. E' facoltà dell'autorità portuale, previa deliberazione motivata dal Comitato Portuale, tenuto altresì conto delle previsioni del Piano Regolatore Portuale e del Piano Operativo Triennale, derogare alle disposizioni del comma 5 del presente articolo, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell'autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione alla utilizzazione prevista, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di una attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al settimo comma sostituire la parola: “dettare” con la seguente: “emanare” e sopprimere le seguenti parole: “ed adottare provvedimenti diretti all’osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 17

Al comma 1, capoverso Articolo 18-bis, al primo comma, sopprimere le parole da: " a condizione che il gettito" fino alla fine del comma.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 17

Al comma 1, capoverso Articolo 18-bis, al quinto comma, dopo le parole: “Trento e Bolzano” sono inserite le seguenti: “nonché l’Associazione dei Porti italiani”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 3 754

Emendamento

Art. 17

Al comma 1, capoverso Articolo 18-bis, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nelle more dell'effettiva completa attuazione dell'autonomia finanziaria, secondo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, capoverso Articolo 8, al terzo comma, dopo le parole: "senza previa delibera del Comitato Portuale" aggiungere le seguenti: "informandone periodicamente lo stesso".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, capoverso 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché l’approvazione del regolamento di cui al comma 13 dell’articolo 18”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, capoverso 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: << lettera g-bis.) “delibera in merito all’organico dell’Autorità Portuale ed al recepimento degli accordi contrattuali riguardanti il personale della medesima”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al quarto comma, sostituire le parole: “diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione” con le seguenti: “di cui alle pertinenti norme del codice della navigazione”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al nono comma, sostituire le parole: “ad esclusivo carico” con le seguenti: “a carico”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al comma undicesimo, sopprimere le seguenti parole: " ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, dopo il comma dodicesimo, aggiungere i seguenti: " 12-bis. Al fine di consentire il completamento di investimenti o di realizzarne di nuovi da parte dell'impresa concessionaria in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, anche nell'ultimo periodo di durata della concessione, l'Autorità Portuale, previa delibera del Comitato Portuale, può prorogare, per un periodo generalmente non superiore a dieci anni, comunque congruo rispetto all'entità degli investimenti stessi, la durata della concessione medesima.

12-ter. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica di cui al precedente comma 5 prevederà una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, in particolare e comunque per quanto riguarda gli investimenti effettuati, in opere infrastrutturali o impianti di non facile rimozione, e non ancora totalmente ammortizzati al momento di scadenza della concessione. Potrà essere altresì previsto un indennizzo a favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a questa ultima trasferito, da calcolarsi sulla base della media degli utili realizzati dalla precedente impresa concessionaria nel triennio antecedente alla scadenza, qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di selezione per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono stabiliti dall'Autorità medesima con il Regolamento di cui al successivo comma 13 del presente articolo"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

All'art. 2, comma 6, primo capoverso, capoverso, sostituire le parole "sentite la" con le seguenti: "previa l'acquisizione del parere vincolante della"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

All'art. 2, comma 6, secondo capoverso, sostituire le parole "sentite la" con le seguenti: "previa l'acquisizione del parere vincolante della"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

All'art. 6, comma 9, sopprimere le parole: “Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8,”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

*All' art. 8, comma 3, sostituire le parole: “ senza previa delibera del “ con le seguenti parole: “
sentito il “*

**FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA**

Emendamento

All'art. 8, sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

“4. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

5. Esperite le procedure di cui al comma , qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Emendamento

All'articolo 9, al comma 1 premettere i seguenti:

01. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) da un dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio»;

2) alla lettera i):

2.1) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«i) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16, 17 e 18;

4) spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi;

5) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale»;

2.2) al secondo capoverso, le parole: «n. 6)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 5)»;

3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) da cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti, indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dei porti comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le proposte di nomina devono pervenire al presidente dell'autorità portuale entro due mesi dalla scadenza del comitato portuale in carica ovvero entro trenta giorni dalla richiesta in caso di scioglimento del comitato portuale. Resta fermo il potere delle predette organizzazioni sindacali di revoca e di sostituzione dei loro rappresentanti in qualsiasi momento»;

4) la lettera l-bis) è abrogata;

b) al comma 2, le parole: «, l) e l-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «e l)»;

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di proseguire l'integrazione tra i porti sede di autorità portuale e quelli limitrofi, nei medesimi porti nei quali il comitato portuale esercita le competenze di cui al comma 3 lettere a), b), c), e), f) e g), i rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli competenti per territorio, ove diverso da quello sede di autorità portuale.

5-ter. I componenti dei comitati portuali già nominati alla data di entrata in vigore del comma 5-bis restano in carica fino alla fine del rispettivo mandato».

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:

”Art. 14-bis

(Modifica all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)”

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 4:

1) dopo le parole: “di operazioni portuali” sono inserite le seguenti: “che non siano risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17”;

2) dopo le parole: “propri mezzi meccanici” sono inserite le seguenti: “adeguati alle operazioni da svolgere”;

3) dopo le parole: “alle operazioni da svolgere,” sono inserite le seguenti: “esclusivamente dedicato all'esercizio di tali operazioni, assunto con libretto di navigazione e in aggiunta al personale già previsto dalla tabella d'armamento,”;

4) dopo le parole: “Tali autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “, da rilasciare, verificate le condizioni di cui alla presente lettera, ad ogni arrivo o partenza, “;

b) al comma 7, dopo le parole: “e del traffico” sono inserite le seguenti: “nonché dell'equilibrio e della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti”.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sopprimere la seguente parola: " non".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, capoverso Articolo 8, al secondo comma, dopo le parole: " per l'esercizio di attività all'interno dei porti, " aggiungere le seguenti: " non coincidenti né connessi alle operazioni e servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1, "

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, capoverso Articolo 8, al terzo comma, dopo le parole: " senza previa delibera del comitato portuale, " aggiungere le seguenti: " comunque sentito, "

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, capoverso 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis). la deliberazione, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, relativa all'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 15

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

<< 1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "lavoro temporaneo" sono inserite le seguenti: "che può comportare l'utilizzo di mezzi e di attrezzature ausiliari al lavoro portuale, ";
- b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni e nei servizi portuali, solo " ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le citate imprese e agenzie, la quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è determinata con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo";
- c) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'inizio del comma sono soppresse le parole "per l'anno 2008";
 - 2) dopo la parola "ai lavoratori" è soppresso "addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo ";
 - 3) dopo le parole "ai commi 2 e 5 e" sono soppresse le seguenti "e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),";
 - 4) dopo le parole "è riconosciuta" sono aggiunte le parole ", nel limite massimo annuo di spesa di quindici milioni di euro, previa adozione di un decreto recante specifici criteri adottato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,";

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, capoverso Articolo 4, al quarto comma, la lettera k) è sostituita dalla seguente: "k). Rispetto dei principi di cui agli articoli 16, 17 e 18, in materia di operazioni e servizi portuali, di fornitura di lavoro e di rilascio di concessioni in ambito portuale;"

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Emendamento

Art. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

*“Art. 14-bis
(Modifica all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)”*

1 All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alla lettera d) del comma 4:

- 1) dopo le parole: *“di operazioni portuali”* sono inserite le seguenti: *“che non siano risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17”*;
- 2) dopo le parole: *“propri mezzi meccanici”* sono inserite le seguenti: *“adeguati alle operazioni da svolgere”*;
- 3) dopo le parole: *“alle operazioni da svolgere,”* sono inserite le seguenti: *“esclusivamente dedicato all'esercizio di tali operazioni, assunto con libretto di navigazione e in aggiunta al personale già previsto dalla tabella d'armamento,”*;
- 4) dopo le parole: *“Tali autorizzazioni”* sono inserite le seguenti: *“, da rilasciare, verificate le condizioni di cui alla presente lettera, ad ogni arrivo o partenza,”*

d) al comma 7, dopo le parole: *“e del traffico”* sono inserite le seguenti: *“nonché dell'equilibrio e della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti”*.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 15

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: *“lavoro temporaneo”* sono inserite le seguenti: *“che può comportare l'utilizzo di mezzi e di attrezzature ausiliari al lavoro portuale,”*

b) al comma 6:

1) premettere le seguenti parole: *“Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni e nei servizi portuali, solo”*

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Per le citate imprese e agenzie, la quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è determinata con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo”;*

Conseguentemente, al comma 15 dopo la lettera “a)” aggiungere la seguente:

“a-bis)” dopo la parola “ai lavoratori” sono soppresse le parole: “addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo”;

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, all'ottavo comma, lettera c), dopo le parole “*dell’ autorità portuale*” e prima delle parole “*per il rispetto degli obblighi*”, inserire le seguenti: “*o, ove non istituita, l’Autorità competente,*”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, capoverso Articolo 18, al comma undicesimo, dopo le parole “*nel ciclo operativo*” e prima delle parole “*ovvero lo svolgimento*”, inserire le seguenti “*non coincidente con le operazioni di sbarco/imbarco*”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

T.U. 143, 263 e 754

Emendamento

Art. 18

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

“Art. 18-bis

(Disciplina applicabile ai marittimi impiegati su traffici o in operazioni nelle acque territoriali o al largo delle coste italiane)

1. Il personale marittimo impiegato nell'esecuzione dei traffici od in operazioni che si svolgono nelle acque territoriali o presso impianti o approdi al largo delle coste italiane, è soggetto alle disposizioni legislative, regolamentari ed ai contratti collettivi vigenti nell'ordinamento italiano in materia previdenziale e di legislazione del lavoro.
2. Nei porti sede di Autorità Portuale, l'Autorità Marittima di intesa con l'Autorità Portuale o, nei porti ove non istituita l'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima inserisce, negli atti relativi all'esecuzione dei traffici o alle operazioni di cui al precedente comma, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico coerente con la disciplina di cui al comma 1. Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dai rispettivi contratti collettivi nazionali e loro successivi rinnovi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le rispettive Associazioni nazionali di categoria.”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA